

MODIFICAZIONI CONFINI COMUNALI E CITTA' METROPOLITANE

L'articolo 133, secondo comma, della Costituzione prevede che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e **modificare le loro circoscrizioni e denominazioni**".

L'art. 1, comma 22, della legge 56/2014 – di riforma del sistema delle province ed istituzione delle città metropolitane – ha disposto che "**lo statuto** della città metropolitana può prevedere **l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano** con il sistema elettorale che sarà determinato con **legge statale**.

E' inoltre **condizione necessaria**, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad **articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni**.

A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del TUEL.

In base alla legge 56/2014 la proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a **referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana**, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto.

E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana."

Come evidenziato anche nella seduta del Consiglio regionale da un lato l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione attribuisce quindi alle regioni la competenza in materia di modificazione delle circoscrizioni comunali - tra cui anche quella del Comune di Venezia -, dall'altra la procedura di suddivisione in più comuni del capoluogo delle città metropolitane - tra cui, appunto, Venezia - è soggetta alla procedura disciplinata dalla legge Delrio, qualificata come norma speciale.

La previsione della legge 56/2014 appare peraltro riferita alla **specifica procedura** dettata per poter procedere all'elezione diretta del sindaco metropolitano e – alla luce dei **principi generali di gerarchia delle fonti dell'ordinamento** – non può essere suscettibile di derogare, in quanto legge ordinaria, a quanto sancito dalla Carta Costituzionale il cui art. 133 rimane quindi applicabile per ogni procedimento di modificazione dei confini comunali.